



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 21 gennaio 2020

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 28 E 29 GENNAIO 2020

- 1) DUBBI SUL REQUISITO DELLA RESIDENZA PROLUNGATA PER ACCEDERE ALLE CASE POPOLARI E SUL SUO IMPATTO SUGLI STRANIERI
- 2) LEGGE SEVERINO E AMMINISTRATORI LOCALI: E' RAGIONEVOLE LA SOSPENSIONE DI 18 MESI DALLA CARICA ELETTIVA SE DOPO L'ASSOLUZIONE IN PRIMO GRADO SI È CONDANNATI IN APPELLO?

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 28 e 29 GENNAIO 2020 e nella camera di consiglio del 29 GENNAIO 2020.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 21 gennaio 2020



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento 17 gennaio 2020

UDIENZA PUBBLICA 28 GENNAIO 2020

RESIDENZA PROLUNGATA PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Lombardia - Beneficiari dei servizi abitativi pubblici - Requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica - Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.

(R.O. 71/2019)

Il Tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi). La disposizione censurata prevede tra i requisiti che i beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere, ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il requisito della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda. Il giudice rimettente solleva le questioni in riferimento agli articoli 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo parametro in riferimento all'articolo 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. In particolare, il rimettente denuncia la violazione dell'articolo 3, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto, a suo avviso, la configurazione della residenza protratta, come condizione dirimente per l'accesso ai servizi abitativi pubblici, non avrebbe alcun ragionevole collegamento con la funzione sociale dei servizi abitativi pubblici. Secondo il rimettente, poi, la previsione censurata violerebbe l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, essendo applicabile anche ai titolari di protezione internazionale e umanitaria che, afferma il rimettente, hanno uno *status* che presuppone l'impossibilità di fare ritorno nel proprio Paese d'origine e sarebbe, quindi, irragionevole legare la possibilità di accedere al servizio di edilizia residenziale al loro radicamento sul territorio. Infine, il rimettente denuncia la violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, in base al quale il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso alla procedura per l'ottenimento di un alloggio.

Norma censurata

L.R. Lombardia 8 luglio 2016, n. 16.

Disciplina regionale dei servizi abitativi.

Art. 22 - Beneficiari dei servizi abitativi pubblici.

1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40,



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda;

c) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero;

e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o si è proceduto alla risoluzione del contratto di locazione;

f) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dai richiedenti secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, tenuto conto dei limiti fissati dai commi 7 e 8 dell'articolo 23.

(omissis)

CAMERA DI CONSIGLIO 29 GENNAIO 2020

“LEGGE SEVERINO” - SOSPENSIONE DI DICHIOTTO MESI DALLA CARICA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI CHE ASSOLTI IN PRIMO GRADO ABBIANO RIPORTATO IN APPELLO UNA CONDANNA NON DEFINITIVA.

Elezioni - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi - Cariche elettive presso gli enti locali - Sospensione di diritto per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per taluni delitti - Denunciata previsione della sospensione per la durata di diciotto mesi anche a carico di coloro che, essendo stati assolti con sentenza di primo grado, abbiano riportato in appello una condanna non definitiva.

(R.O. 84/2019)

Il Tribunale di Vercelli dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1, lettera a), e 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La disposizione è censurata nella parte in cui prevede la sospensione per diciotto mesi dalle cariche elettive negli enti locali (nella specie, dalla carica di sindaco) - indicate al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012 - anche di coloro che, già assolti con sentenza di primo grado, abbiano riportato in appello condanna non definitiva per uno dei delitti (nella specie, peculato) indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), e c) dello stesso decreto legislativo n. 235 del 2012. Secondo la prospettazione del giudice rimettente la condanna in appello comporterebbe una durata differente della sospensione dalla carica a seconda che l'amministratore sia stato assolto oppure sia stato condannato in primo grado. In caso di assoluzione seguita da condanna in appello la durata della sospensione sarebbe di diciotto mesi mentre in caso di condanna confermata in appello la sospensione avrebbe la durata di dodici mesi. La disciplina denunciata contrasterebbe, quindi, secondo il rimettente, con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, avendo determinato un'ingiustificata disparità di trattamento dei condannati per la prima volta in secondo grado rispetto a coloro che, per lo stesso delitto, abbiano riportato una doppia sentenza di condanna, in quanto solo



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

nei confronti di questi ultimi, afferma il rimettente, la sospensione dalle cariche avrebbe una durata di dodici mesi anziché di diciotto.

Norma censurata

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 11 - Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità.

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c);
(*omissis*)

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

(*omissis*)
